

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **10/1992** (ECLI:IT:COST:1992:10)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **18/12/1991**; Decisione del **20/01/1992**

Deposito del **22/01/1992**; Pubblicazione in G. U. **29/01/1992**

Norme impugnate:

Massime: **17767**

Atti decisi:

N. 10

ORDINANZA 20-22 GENNAIO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 418, comma secondo, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 154, comma primo, e 157 stesso codice e all'art. 163-bis, comma primo, penultima e ultima parte, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Trittenbach Otto Most iscritta al n. 516 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, in sede di rinnovo del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, in conseguenza della dichiarazione di nullità di un precedente decreto di rinvio a giudizio (motivata da irregolarità riscontrate dal tribunale nella citazione della parte offesa, residente all'estero), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, premesso che "il buon fine della citazione è stato reso praticamente impossibile dalla tassativa formulazione perentoria dell'art. 418, comma 2, cod. proc. pen.", ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma con ordinanza del 9 novembre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il 19 luglio 1991;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola: a) gli artt. 2 e 3 Cost. in quanto stabilisce un termine rigido di trenta giorni dalla data di deposito della richiesta di rinvio a giudizio, entro il quale deve essere fissata la data dell'udienza preliminare, senza distinguere - diversamente dall'art. 163- bis cod. proc. civ., che fissa i termini per comparire nei giudizi civili - a seconda che l'imputato e/o la persona offesa cui il decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato risiedano in Italia o, come nella specie, all'estero; b) l'art. 97 Cost., in quanto difetta di coordinamento con l'art. 154, comma 1, dello stesso codice in tema di notificazioni alla persona offesa dal reato, eseguita ai sensi dell'art. 157, derivandone intralci al buon andamento della giustizia penale;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;

Considerato che la rilevanza della questione è motivata in base alla nullità, dichiarata dal Tribunale, di un precedente decreto di rinvio a giudizio, e dunque in relazione a una fase conclusa del procedimento, nella quale la norma impugnata è già stata applicata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 418, comma 2, cod. proc. pen., sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.